

CAMERA DEI DEPUTATI N. 936

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Incentivi fiscali alle nuove iniziative produttive nelle aree depresse

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I necessari ed opportuni orientamenti della politica di bilancio predisposti nella XIII legislatura, finalizzati alla riduzione del disavanzo pubblico in vista dell’adesione italiana alla moneta unica europea, hanno purtroppo contribuito ad aggravare la situazione della già fragile economia meridionale.

Dopo gli anni della recessione, mentre nel centro-nord la produzione riprendeva lentamente vigore, nel mezzogiorno il prodotto interno lordo (PIL), ha continuato a flettere rispetto alla tendenza di lungo periodo. Il PIL per abitante, che agli inizi degli anni novanta si attestava per il sud attorno al 68-69 per cento della media italiana, è diminuito in termini relativi scendendo al 66 per cento nel triennio 1998-2000. Nelle aree più sviluppate del Paese, in particolare nelle regioni del nord-est, invece, il PIL per abitante nel 2000 sfiorava o superava di un quarto l’indicatore medio nazionale, un risultato estremamente positivo, viste anche le con-

dizioni in cui versava il Paese all’inizio degli anni novanta.

Proprio i risultati positivi raggiunti dall’economia del centro-nord rendono più evidenti le disuguaglianze economiche tra le regioni italiane. Molteplici sono stati i fattori che hanno influito sull’aumento del divario tra il nord e il sud d’Italia nel corso degli anni novanta. Gli eventi esterni (in particolare, l’accresciuta competizione sui mercati internazionali) hanno messo a nudo la vulnerabilità del sistema produttivo localizzato nell’area meridionale, nonché la persistenza di debolezze strutturali di tale economia.

I punti di maggiore fragilità del mezzogiorno, la scarsa diffusione delle imprese, la dipendenza dalle risorse pubbliche, una ridotta produttività del lavoro sono così irrisolti nonostante gli interventi straordinari durati oltre quarant’anni.

Un’inversione di tendenza si è avuta sia con il Governo Prodi che con quello D’Alema che hanno adottato politiche e

strumenti finalizzati alla riduzione dello storico divario tra nord e sud. È stata delineata una nuova strategia di intervento basata sulla responsabilizzazione delle classi dirigenti meridionali e sullo sviluppo locale; contemporaneamente sono stati istituiti meccanismi di incentivazione automatica che hanno reso certi qualità, tempi e modalità di erogazione dei finanziamenti alle imprese.

Tutto ciò ha dato i suoi frutti, sia sul piano economico, sia sul piano della crescita civile e culturale del mezzogiorno. Le esportazioni dal sud d'Italia sono cresciute, negli ultimi anni, più velocemente rispetto all'*export* originato dalle aree più sviluppate del Paese. Tuttavia, buona parte delle produzioni meridionali è ancora rivolta esclusivamente al mercato locale o, al più, extraregionale. Inoltre, le esportazioni dal sud si concentrano su alcuni prodotti (agricoltura, in particolare).

Se si guardano, infine, i dati degli investimenti diretti esteri in Italia, la condizione del Mezzogiorno risulta ancora più periferica: nel 1996 nell'area meridionale si localizzava appena l'8 per cento di tutta l'occupazione fino a quell'anno generata in Italia da imprese partecipate dal capitale estero.

Si intuisce quindi che le esportazioni di prodotti meridionali e la localizzazione di consistenti investimenti diretti esteri rappresentano per quest'area fattori di stabilità e di crescita da non trascurare. Sotto il profilo macroeconomico, infatti, la domanda estera può compensare la riduzione della spesa pubblica e, dal punto di vista microeconomico, le esportazioni possono imprimere alle imprese stimoli ad una maggiore efficienza produttiva. Gli investimenti diretti esteri, poi, se bene integrati nel territorio, possono generare virtuosi effetti di trascinamento dell'intera economia locale.

Il processo di globalizzazione economica in atto ha un impatto rilevante sulla finanza pubblica, poiché compromette seriamente uno dei presupposti su cui sono stati sino ad oggi elaborati gli ordinamenti fiscali: quello della coincidenza tra chi fruisce della spesa pubblica ed il contri-

bute. Se, infatti, è vero che il cittadino deve pagare i tributi previsti dalle disposizioni dello Stato di residenza per finanziare la spesa pubblica di cui anch'egli si avvantaggia, è altrettanto vero che, a causa dei processi di globalizzazione dell'economia, il cittadino, pur continuando a votare ed a beneficiare della spesa pubblica nel Paese di appartenenza, può, in casi sempre più frequenti, scegliere liberamente il Paese meno esoso dove pagare almeno una parte dei tributi. Purtroppo, anche in ambito comunitario, nonostante gli sforzi di armonizzazione dei sistemi fiscali, la compresenza di ben quindici sistemi diversi di tassazione dell'utile societario dà luogo a fenomeni di distorsione nella localizzazione delle attività produttive, non sempre a vantaggio dei territori depressi.

Secondo indagini condotte alla fine degli anni novanta, l'impatto del regime fiscale sulle decisioni di localizzazione della maggioranza delle attività produttive risulta un fattore particolarmente determinante in tutti i Paesi dell'Unione europea. La creazione di nuovi posti di lavoro, inoltre, non può prescindere da un sufficiente livello di crescita del sistema economico ed industriale.

Il rispetto delle tappe dell'unione economica e monetaria è stato ritenuto indispensabile per il conseguimento di tale risultato, ma anche la politica fiscale nazionale può contribuire al raggiungimento del medesimo obiettivo a patto di seguire taluni fondamentali principi, tra cui la correzione della tendenza all'aumento delle imposte sul lavoro e la diminuzione delle stesse sugli altri fattori della produzione.

La stessa Commissione delle Comunità europee ha preso atto di questa situazione dedicando, a suo tempo, una parte del Libro Bianco all'analisi delle ripercussioni dei sistemi fiscali sull'occupazione e delle possibilità di utilizzare lo strumento fiscale per lottare contro la disoccupazione. Dello stesso avviso si sono mostrati, in ripetute occasioni, i maggiori esponenti del mondo imprenditoriale nazionale.

Con la presente proposta di legge ci si prefigge lo scopo di intervenire sul livello

di pressione fiscale delle nuove iniziative produttive intraprese nel nostro Paese, al fine di rapportare la misura del prelievo alla reale qualità e quantità dei servizi di pubblica utilità indivisi fruiti dai soggetti economici. È infatti innegabile che, nonostante gli sforzi intrapresi, la qualità e la dimensione dei servizi pubblici (giustizia, sicurezza, ricerca, sanità, eccetera) ed infrastrutturali (sistema intermodali di trasporto, reti di distribuzione, altro) di cui beneficiano le imprese ubicate nei territori depressi sono di gran lunga inferiori a quelle medie del Paese.

La presente proposta di legge intende ridurre del 75 per cento il carico dell'imposizione diretta relativamente alle nuove iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 2002 nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica dei tre periodi di imposta precedenti. Proprio per venire incontro ai rilievi comunitari formulati

sulla materia, la proposta di legge prevede che, in ogni caso, l'agevolazione massima concedibile dovrà essere ricompresa nei limiti cosiddetti « *de minimis* », come individuati al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. C/213 del 19 agosto 1992 e successivamente modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee, proposta 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. C 68 del 6 marzo 1996. In tale modo, la norma proposta, non entra in contrasto con il divieto comunitario di concessione di aiuti al funzionamento delle imprese. Tale disposizione, da inquadrare non solo in un filone di agevolazioni alla nascita ed allo sviluppo di nuove iniziative produttive, ma anche in quello delle misure di emersione di fenomeni produttivi « sommersi », appare peraltro simile ad analoghe iniziative di legge introdotte nei sistemi giuridici di Germania (si veda la *Tax News Service* del 30 giugno 1990), Regno Unito, Spagna (legge 7 luglio 1994, n. 19), Francia (legge 94-11-31 del 27 dicembre 1999).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 2002, nelle aree di cui all'obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica dei tre periodi di imposta precedenti, è riconosciuto, per tutto l'arco temporale della nuova programmazione dei Fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 75 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete. Tale credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore all'importo del contributo « *de minimis* », come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti ed agevolazioni collegati ad interventi normativi, anche comunitari, purché non aventi la natura di sgravi fiscali. In ogni caso, qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla mede-

sima impresa a titolo della regola « *de minimis* », non deve, cumulandosi a quello previsto dal presente articolo, superare il limite previsto di 100 mila euro su un periodo di tre anni.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla norma stessa. In tale caso, l'importo non utilizzato dai soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, è attribuito, in misura non eccedente in ogni caso il limite individuale di cui all'articolo 1 della presente legge, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i quali il credito di imposta è pari, per ciascun anno, al 75 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa dell'anno cui compete.

ART. 4.

1. Per il calcolo della misura massima dell'agevolazione prevista dall'articolo 1

seguendo il criterio richiamato al medesimo articolo 1, la stessa deve essere calcolata in equivalente sovvenzione lordo, utilizzando come tasso di sconto il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

ART. 5.

1. La presente legge non si applica ai settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee, 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano a valere sulle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013140